

COMMISSIONE PER IL LAVORO

Seduta del 06/10/2021

15/2021

Delibera N° 1

OGGETTO: Criteri per l'autorizzazione di proroghe temporali ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto

La Commissione per il Lavoro, in ottemperanza al comma 1 dell'articolo 22 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, delibera che l'autorizzazione alle proroghe oltre ai 36 mesi ai rapporti collaborazione coordinata e continuativa a progetto può avvenire se viene rispettata almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. L'attività svolta dai collaboratori è eseguita prevalentemente fuori i confini territoriali e trattasi di prestazioni non svolgibili in sede. Tale attività deve costituire solamente la fase accessoria/ausiliaria rispetto a quella prevalente e principale che invece deve essere sviluppata a San Marino. Qualora la ditta richiedente abbia deroghe sul numero massimo dei COCOPRO, così come previsto dal comma 1 articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e s.m., in ogni caso i collaboratori che superano i 36 mesi non possono superare il 50% dei lavoratori dipendenti assunti.
2. Trattasi di attività di progettazione e gestione di specifiche attività consistite sportive o di docenza che non superino più di 15 ore settimanali.
3. Trattasi di collaborazioni del settore aeronautico per professionalità tecniche di cui alla delibera della Commissione Lavoro n. 3 del 28 marzo 2018.

La proroga avrà una durata massima di 12 mesi, rinnovabile annualmente fino al completamento del progetto commissionato, previa presentazione di apposita istanza.

Nelle more di una più ampia riforma del mercato del lavoro, per le collaborazioni di cui ai punti 1 e 2, l'istanza dovrà contenere una relazione che attesti le caratteristiche di cui ai punti 1 o 2 con eventuale modifica/integrazione del contratto di collaborazione se necessario e l'andamento del progetto, nonché dovrà prevedere, in maniera vincolante, un piano che preveda la graduale riduzione e/o termine dei contratti di collaborazione con durata superiore ai trentasei mesi. In ogni caso le proroghe non potranno avere una durata complessiva superiore ai 24 mesi. Per i contratti di collaborazione che hanno già superato la durata di trentasei mesi, gli ulteriori 24 mesi massimi si calcolano a partire dal 1 ottobre 2021.

Per tutti i contratti di collaborazione che verranno avviati a partire dal 1 ottobre 2021, alla richiesta di proroga ai sensi della presente delibera dovrà essere allegata una relazione sui controlli, effettuati dagli organi competenti, sul rispetto dei criteri di conformità relativi alla sussistenza degli elementi di cui comma 1, art. 18 della Legge 131/2005 così come modificato dall'articolo 5 del Decreto Legge 156/2011.

Le proroghe di cui alla presente delibera possono essere concesse esclusivamente con il parere favorevole dei due terzi dei componenti la Commissione per il Lavoro.

